

N 299/23 Sent

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria dr. Paolo G. E. Olezza ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento promosso da:

residente in Alessandria ed ivi elettivamente

domiciliato in via Cremona 6, presso l'associazione Aldue Globoconsumatori

Onlus, rappresentata e difesa dal Dott. Mario Gatto-

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI ALESSANDRIA in persona del legale rappresentante pro tempore

RESISTENTE

oggetto: ricorso ex art. 22 L. 689/81

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte opponente: come da ricorso introduttivo

Conclusioni di parte opposta: come da nota depositata in data 10.05.2023

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso introduttivo la ricorrente conveniva in giudizio il Comune di Alessandria per sentire annullare il verbale n. R 7042 del 26 agosto 2022 elevato dagli agenti della Polizia Municipale di Alessandria ed avente ad oggetto la violazione dell'art. 146/3 del CDS, poiché tramite apparecchio automatico di rilevamento "reDvolution" matr.309201030, veniva accertato che il conducente del veicolo targato , in località Via San Giovanni Bosco - via Marengo, impegnava l'area di intersezione con semaforo proiettante luce rossa.

All'udienza di discussione del 23 maggio 2023 era presente per la parte opponente il Dott. Mario Gatto; per la P.A. era presente il dottor Giorgio De Lorenzi in sostituzione dell'avvocato Roberto Calcagni .

Il Giudice di Pace, sentite le parti presenti e raccolte le conclusioni, pronunciava la sentenza dando lettura del dispositivo.

L'opposizione basata su una serie articolata di motivi: 1) Irregolarità dell'atto, 2) apparecchiature redvolution non omologata per la contestazione differita; 3) strumento non presidiato, illegittimo accertamento in differita; 4) strumentazione redvolution non abilitata, né omologata, né approvata per il trasferimento dati a distanza; 5) violazione del decreto legislativo 267 del 2000; 6) mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento sanzionatorio; 7) gestione dello strumento redvolution apparecchiatura reDevolution non omologata per la contestazione differita; 2) è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Ai fini del decidere la presente controversia, occorre preliminarmente fare riferimento al principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della

questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logica sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'arte. 276 c.p.c. (ex multis Cassazione civile Sez. Trib. N. 363 del 9 gennaio 2019).

Pertanto nel caso di specie si ritiene di **esaminare il solo quarto motivo** del ricorso introduttivo, attinente all'assenza dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata "reDvolution" quale questione dirimente circa l'illegittimità della sanzione amministrativa qui impugnata.

La ricorrente, con ricorso introduttivo, **lamenta che il verbale impugnato** per la violazione dell'art. 146 comma 3 del CDS, **sarebbe sostanzialmente nullo o annullabile poiché** (vedasi p. 4 del ricorso introduttivo) **la "strumentazione reDvolution non abilitata, nè omologata, nè approvata per il trasferimento dati a distanza"**.

In ordine alla sollevata questione dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 146 comma 3, parte resistente, nelle sue deduzioni scritte del 15.05.2023 eccepiva che *"Il riferimento corretto è invece l'art 45 del Cds che informa al comma sei, su come le apparecchiature atte al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione debbano essere soggette all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ..."* producendo, a tal riguardo, i Decreti di approvazione emessi dal Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22 luglio 2019 – 07 marzo 2016, oltre alla

dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte del 22.02.2021, unitamente ad altra documentazione.

Passando al merito della questione, l'eccezione della resistente (formulata nelle note scritte) riguardante la sufficienza dell'avvenuta "approvazione" dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 146 comma 3 CDS, appare infondata.

Infatti, non a caso, la Suprema Corte Sezione II Civ., con la sentenza N. 11.574 dell'11 maggio 2017 relativamente alla distinzione fra approvazione ed omologazione dell'attrezzatura impiegata per l'accertamento della violazione dell'art. 146 cds ed all'eventuale insufficienza della prima, ha chiarito che "Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 146 CDS, comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter medesimo codice (introdotto dal D. L. 27 giugno 2003, N. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, N. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti di polizia (Cass N. 21.605 del 2011)".

Ciò posto - alla luce altresì dell'art. 142 comma 6 del CDS, secondo cui "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" - dalla disamina degli atti di causa nessun certificato di omologazione dell'apparecchiatura "reDvolution" è risultato prodotto in giudizio.

Del resto, a ulteriore conferma della netta distinzione corrente tra il procedimento di "approvazione" e quello di "omologazione", la Tabella VII

allegata all'art.405 del regolamento dal cds, prevede bene cinque tipi di operazioni da sottoporre ad approvazione (E-F-L-M-N) e bene tre casi di operazioni da sottoporre ad omologazione (G-H-I).

Infatti, anche l'articolo 192 comma 2 del Regolamento di Attuazione del CDS ricorda che *"l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta..... la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole"*: si richiede quindi solo l'omologazione non "e/o" l'approvazione.

Nello specifico, l'omologazione ministeriale rappresenta l'unico atto ministeriale e procedurale, attraverso cui il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo omologato, di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale.

L'atto di omologazione - non la mera approvazione - è dunque necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato.

Ne deriva pertanto, che agli esiti dei rilievi effettuati sul fatto sanzionato, non possa attribuirsi alcuna valenza giuridica, neppure in base a disposizioni contenute in qualche circolare ministeriale (di natura prettamente amministrativa) o in qualche normativa di rango inferiore, quali i regolamenti governativi, i regolamenti regionali e degli enti locali, che non possono in alcun modo porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata, ossia, nel caso di specie le norme del cds.

Per completezza di ragionamento, occorre precisare che la determina dirigenziale firmata "sic et simpliciter" dal dirigente del MIT non certifica sicuramente l'attendibilità funzionale dell'apparecchiatura in questione ed il rispetto dei relativi requisiti tecnici dovuti, non potendo derogare alle suddette

norme del CDS e relativi allegati (v. Tabella VII allegata all'art.405 del Reg. cds) .

In definitiva la determina dirigenziale non è, e non va confusa col "Decreto Ministeriale di omologazione" che deve essere pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" come previsto dal citato art. 192 comma 7 CDS.

Essendo assodato, come dispone l'art. 142 comma 6 CDS, che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate" non va neppure nascosto che tutte le omologazioni (autovelox, photored, semafori, etilometro...) sono attribuite, in forza di leggi operative dello Stato italiano (G.U. n.198 del 27.08.2007 - modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo) e delle recepite direttive europee (da ultimo reg. CEE n. 432/04 del 05.03.2004), in capo al MISE (Ministero Sviluppo Economico) e non anche al MIT.

La parte resistente, dunque, ha assolto solo parzialmente all'onere che su di lei incombeva ai sensi dell'art. 2697 C. C, non producendo alcuna documentazione comprovante l'adempimento dell'iniziale procedura di omologazione dell'apparecchiatura fotografica "reDvolution", limitandosi al deposito di alcuni decreti ministeriali di "approvazione", che non possono essere ritenuti sufficienti a dimostrare che l'apparecchiatura fotografica in questione fosse anche omologata.

Infatti, a tal proposito, secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità (Corte Cass Sez. Civ. VI ordinanza N. 8694/22) la certificazione di omologazione non può essere provata con altri mezzi di attestazione.

Pertanto, l'iter procedurale sanzionatorio in questione deve ritenersi illegittimo e conseguente il verbale qui impugnato deve essere annullato.

L'accoglimento di tale motivo rende superfluo l'ulteriore esame del ricorso.

Le spese di lite, come richiesto, seguiranno il principio della soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Alessandria, vista la legge 689/81, definitivamente pronunciando,

- Accoglie il ricorso proposto da _____ e per l'effetto annulla il verbale opposto .
- Spese di lite compensate .

Alessandria, li 23.05.2023

Il Giudice di Pace
Dr. Paolo G. E. Olezza

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria li3.0.AGO.2023

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Luciana De Vivo